

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:** ■■■■ Nenci /Fastweb ■■■■

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 86 del 14 marzo 2015 con cui il Sig. ■■■■ Nenci chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb ■■■■ (di seguito, per brevità, Fastweb) e Telecom Italia ■■■■ (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 16 marzo 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

controversia e la successiva comunicazione del 28 aprile 2015 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 27 maggio 2015;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale si prendeva atto dell'accordo raggiunto tra la parte istante e l'operatore Telecom Italia e dell'archiviazione del procedimento nei confronti di quest'ultimo operatore;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa* nei confronti del solo operatore Fastweb;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

Il Sig. Nenci, titolare dell'utenza n. [REDACTED] con la società Telecom Italia, rilevava che, a partire dall'8 ottobre 2014, la propria linea risultava del tutto non funzionante. Contattato il gestore Telecom Italia, quest'ultimo riferiva come la responsabilità di quanto accaduto sarebbe stata dell'operatore Fastweb, che avrebbe richiesto, ed ottenuto, pur in assenza di un contratto in tal senso con parte istante, la migrazione della linea telefonica, con conseguente disattivazione della stessa.

In data 10 marzo 2015 il Sig. Nenci esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia parte istante ha chiesto:

- 1) l'indennizzo previsto per l'interruzione del servizio ADSL dall'8 ottobre 2014 al 26 novembre 2014;
- 2) l'indennizzo per l'interruzione del servizio voce dall'8 ottobre 2014 al 26 novembre 2014.

In data 10 aprile 2015 la società Fastweb ha fatto pervenire memorie difensive, con le quali eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo al Sig. Aldo Nenci, dato che, allo stato, non poteva ritenersi sussistente alcun contratto fra il gestore e parte istante. In ogni caso, eventuali responsabilità circa il contendere avrebbero dovuto individuarsi solamente in capo al gestore "donor" o "donating", al quale spettano le verifiche, in sede di procedura di migrazione, sulla fattibilità della predetta operazione.

In data 13 aprile 2015 il Sig. Nenci ha fatto pervenire note di replica, con le quali veniva evidenziato come la normativa di cui all'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS dovesse ritenersi applicabile anche a casi di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che l'insussistenza di un rapporto contrattuale fra parte istante e la società Fastweb non potrebbe essere richiamata come motivo di dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo al Sig. Nenci.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

L'istanza di definizione presentata dal Sig. Nenci deve essere rigettata.

In via preliminare, a prescindere dalla correttezza, o meno, dell'operato del gestore telefonico Fastweb, deve rilevarsi come il Sig. Nenci non produca alcun atto che dimostri la sussistenza di un rapporto contrattuale fra il gestore convenuto e parte istante stessa, con evidente esclusione dell'applicabilità

della normativa di cui all'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS.

Ma anche volendo prescindere dalla predetta osservazione, non può non evidenziarsi come, volendo dar credito alla ricostruzione fattuale operata dal Sig. Nenci e, cioè, che la sua linea telefonica, gestita dalla società Telecom Italia, sarebbe stata illegittimamente migrata dall'operatore Fastweb, la responsabilità di tali fatti potrebbe essere individuata unicamente nel gestore "Donating" (che, nel caso specifico, trattandosi di Telecom Italia, è anche operatore "Donor") e cioè l'unico che, dinanzi ad una richiesta di portabilità con dati anagrafici errati o con modalità non corrette, avrebbe potuto, nella cosiddetta "Fase 2" della procedura di migrazione, rigettare l'istanza presentata dal gestore Fastweb con la motivazione di "dati anagrafici incongruenti" o con quella relativa alla irregolarità procedurale eventualmente riscontrata.

Pare chiaro, quindi, come l'istanza GU14 presentata dal Sig. Nenci non potrebbe che essere rigettata.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 28 ottobre 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

il rigetto dell'istanza avanzata in data 14 marzo 2015 dal Sig. ■■■■ Nenci con compensazione delle spese procedurali.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini

DELIBERAZIONE
n. 161 del 28 ottobre 2015